



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI
AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

SERVIZIO 5°: PREVENZIONE E PROTEZIONE
DALL'INQUINAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI,
INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 12710 DEL _____

27 DIC 2001

OGGETTO: D. Lgs. 22/97 – art.28 (ex D.P.R. 915/82).
Ditta Mancini Giuseppe e Nazzareno.
Autorizzazione all'esercizio di un centro
di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero e la
rottamazione sito nel Comune di Fossato
di Vico.

Visto il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge
regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il Regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio
delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;

MODULO B

Spazio riservato all'Archivio

REGIONE DELL'UMBRIA
Direz. Polit. Territ. - Ambiente e Infrastr.

000283/A 17 GEN. 2002

Cat. 2 Cl. B Fasc. 4

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa
della determinazione dirigenziale.

Il responsabile di Sezione
Dott.ssa Giovanna Saltalamacchia

Giovanna Saltalamacchia

Data _____

**VISTO DI
REGOLARITÀ CONTABILE**

Si appone il visto in ordine alla regolarità
contabile della determinazione
dirigenziale, la cui spesa trova copertura
finanziaria al cap. _____ del
bilancio regionale per l'esercizio
finanziario _____

Il dirigente responsabile Serv. Ragioneria o suo
delegato

Data _____

**VISTO IN ORDINE ALLA
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

Si appone il visto in ordine alla regolarità
della determinazione di liquidazione a
fronte del seguente impegno di spesa

Il dirigente responsabile Serv. Ragioneria o suo
delegato

Data _____

Premesso:

- che con il D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, in attuazione delle Direttive CEE n.75/442, relativa ai rifiuti, n.76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n.781/319 relativo ai rifiuti tossici e nocivi, è stata disciplinata la materia "rifiuti";
- che l'art.6 del sopracitato decreto stabiliva tra le competenze attribuite alle Regioni, quella di procedere all'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento nonché il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle varie attività di smaltimento;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 concernente "Disposizioni per la prima applicazione dell'art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915;

Vista la Legge Regionale 24 agosto 1987, n.44 con la quale, in attuazione di quanto stabilito dal sopracitato D.P.R. n.915/82, è stato approvato il "Piano Regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti";

Ricordato che con Regolamento Regionale 24 agosto 1987, n.45 sono state definite le "Norme integrative e di attuazione, procedure di controllo e di autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi";

Visto:

- il D. Lgs. 05.02.1997, n.22, in attuazione alle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che ha abrogato il D.P.R. n.915/82 e disciplinato, tra l'altro, le procedure e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (artt. 27 e 28);
- l'art.57 del citato D. Lgs. 22/97 che detta le disposizioni transitorie ed in particolare ai commi 3 e 4 prevede:
 - * **comma 3** – "Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/82 restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine di anni 4 (quattro) dell'entrata in vigore del D. Lgs. 22/97";
 - * **comma 4** – "Entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. 22/97 le Regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la gestione dei rifiuti sulla base della nuova classificazione degli stessi";

Ricordato inoltre che in attesa dell'emanazione di specifici provvedimenti statali di tipo tecnico e regolamentare in materia, così come disposto dal soprarichiamato D. Lgs., la Giunta Regionale con propria deliberazione n.56 del 31.01.2001 ha disposto di autorizzare fino al 31.12.2001, ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 22/97, l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero precedentemente autorizzati ai sensi del D.P.R. 915/82 e successivamente prorogati con Deliberazioni di Giunta Regionale;

Evidenziato che ad oggi le direttive di che trattasi non sono ancora state emanate e che di converso si ritiene di dover comunque provvedere ad aggiornare e convertire le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/82, alle nuove disposizioni del D.Lgs. 22/97;



Vista la deliberazione n. 1644 del 19.12.2001 con la quale la Giunta Regionale, nelle more dell'emanazione dei soprarichiamati provvedimenti statali, ha provveduto alla definizione dei criteri per la conversione, ai sensi del D. Lgs. 22/97, delle autorizzazioni all'esercizio di impianti esistenti (ex D.P.R. 915/82), nonché per il rilascio di quelle ex novo, ai sensi degli articoli 27 e 28 del medesimo Decreto Legislativo;

Richiamato il D.M.A. n.372/98 concernente "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Catasto Rifiuti;

Vista la D.G.R. n.1095/90 e successive di proroga con la quale la Ditta Mancì Giuseppe e Nazzareno, con sede legale in Fossato di Vico Zona Industriale, è stata autorizzata alla realizzazione e all'esercizio di un centro di raccolta e rottamazione sito in Fossato di Vico Zona Industriale;

Vista la richiesta di proroga inoltrata dalla Ditta Mancì Giuseppe e Nazzareno in data 05.07.1999 prot. n.11122;

Visti gli atti d'ufficio e relativi alla richiesta di che trattasi;

Ritenuto di dover provvedere in proposito procedendo ad aggiornare e convertire l'autorizzazione sopra richiamata e rilasciata ai sensi del D.P.R. 915/82;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

**Il Dirigente Responsabile del Servizio
D E T E R M I N A**

1. di autorizzare ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 22/97 e s.m.i. per anni 5 (cinque), la Ditta Mancì Giuseppe e Nazzareno con sede legale in Fossato di Vico - Zona Industriale, all'**esercizio dell'impianto** sito in Fossato di Vico nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) presso l'impianto in questione potranno essere trattati i sottoelencati rifiuti per le quantità e i tempi di stoccaggio indicati:

CER	Tipologia rifiuto	Quantità max stoccabile	Tempo max di detenzione	Quantità max annua
16.01.04	Veicoli inutilizzati	ton. 45	gg.40	ton.400
20.03.05	Veicoli fuori uso			
16.01.05	Parti leggere provenienti dalla demolizione dei veicoli			
16.02.02	Altro materiale elettronico fuori uso	ton.85	gg.30	ton.1.000
16.02.05	Altre apparecchiature fuori uso			
20.01.01	Carta e cartone	ton.0,85	gg.30	ton.10
03.05.07	Scarti del riciclaggio della carta e del cartone			



Vista la deliberazione n. _____ del _____ con la quale la Giunta Regionale, nelle more dell'emanazione dei soprarichiamati provvedimenti statali, ha provveduto alla definizione dei criteri per la conversione, ai sensi del D. Lgs. 22/97, delle autorizzazioni all'esercizio di impianti esistenti (ex D.P.R. 915/82), nonché per il rilascio di quelle ex novo, ai sensi degli articoli 27 e 28 del medesimo Decreto Legislativo;

Richiamato il D.M.A. n.372/98 concernente "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Catasto Rifiuti;

Vista la D.G.R. n.1095/90 e successive di proroga con la quale la Ditta Mancì Giuseppe e Nazzareno, con sede legale in Fossato di Vico Zona Industriale, è stata autorizzata alla realizzazione e all'esercizio di un centro di raccolta e rottamazione sito in Fossato di Vico Zona Industriale;

Vista la richiesta di proroga inoltrata dalla Ditta Mancì Giuseppe e Nazzareno in data 05.07.1999 prot. n.11122;

Visti gli atti d'ufficio e relativi alla richiesta di che trattasi;

Ritenuto di dover provvedere in proposito procedendo ad aggiornare e convertire l'autorizzazione sopra richiamata e rilasciata ai sensi del D.P.R. 915/82;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

**Il Dirigente Responsabile del Servizio
DETERMINA**

1. di autorizzare ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 22/97 e s.m.i. per anni 5 (cinque), la Ditta Mancì Giuseppe e Nazzareno con sede legale in Fossato di Vico – Zona Industriale, all'esercizio dell'impianto sito in Fossato di Vico nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) presso l'impianto in questione potranno essere trattati i sottoelencati rifiuti per le quantità e i tempi di stoccaggio indicati:

CER	Tipologia rifiuto	Quantità max stoccabile	Tempo max di detenzione	Quantità max annua
16.01.04	Veicoli inutilizzati	ton. 45	gg.40	ton.400
20.03.05	Veicoli fuori uso			
16.01.05	Parti leggere provenienti dalla demolizione dei veicoli			
16.02.02	Altro materiale elettronico fuori uso	ton.85	gg.30	ton.1.000
16.02.05	Altre apparecchiature fuori uso			
20.01.01	Carta e cartone	ton.0,85	gg.30	ton.10
03.05.07	Scarti del riciclaggio della carta e del cartone			



2. di stabilire altresì che la Ditta Mancini Giuseppe e Nazzareno nell'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto negli elaborati progettuali precedentemente approvati ed a quanto di seguito riportato:
- b) Tutti i rifiuti prodotti dall'attività, individuati dai codici 13.02.01, 13.02.02, 13.01.07, 13.01.08, 13.06.01, 16.06.02, 16.06.01, 14.04.03, dovranno essere stoccati in idonei contenitori che dovranno essere posizionati su platee interne o munite di tettoia, nel rispetto di quanto previsto per il deposito temporaneo di cui all'art. 6 comma 1 lettera m del D.Lgs 22/97. Il suddetto stoccaggio dovrà comunque essere effettuato per tipologie omogenee ed è vietata ogni forma di miscelazione come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 22/97;
 - c) il deposito preliminare dei rifiuti in ingresso, la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) l'area di stoccaggio, pozzetti, e le piattaforme di accumulo dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto nel progetto, opportunamente delimitate ed idoneamente impermeabilizzate;
 - 2) dovrà essere mantenuto un sistema di sicurezza che preveda:
 - sistema di recupero dei liquidi dalle piattaforme;
 - sistema antitrabocco e valvole di sicurezza per vasche e pozzetti di raccolta;
 - sistema antincendio in base alle norme di legge vigenti e del potenziale calorico dei rifiuti stoccati;
 - protezione del personale degli addetti all'impianto;
 - i pozzetti di raccolta di sversamenti accidentali dalle piattaforme non dovranno essere in comunicazione tra loro ed i rifiuti in essi contenuti dovranno essere raccolti separatamente e sulla base di idonea classificazione idoneamente smaltiti;
 - d) tutte le piattaforme, tutti i pozzetti e tutte le vasche di raccolta degli eventuali sversamenti, dovranno essere trattate con idonee resine epossidiche;
 - e) il prelievo degli eventuali liquidi contenuti all'interno dei pozzetti di raccolta dovrà essere effettuato con adeguati macchinari onde evitare sgocciolamenti e sversamenti accidentali;
 - f) qualsiasi scarico in fognatura, previo trattamento nell'impianto di disoleazione (verificare di volta in volta) a servizio del centro, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ente preposto ai sensi della normativa vigente in materia;
 - g) durante le fasi di carico e scarico, manipolazione e stoccaggio dei rifiuti dovrà essere impedito il trasporto eolico delle frazioni leggere;
 - h) dovranno essere effettuati periodici trattamenti di disinfestazione e derattizzazione;
 - i) è fatto obbligo alla ditta di assicurare regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 22/97. Il registro regolarmente numerato e vidimato dall'Ufficio del Registro, conforme al modello di cui al D.M.A. n. 145/98, dovrà essere conservato, unitamente ai formulari, di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 e conforme al D.M.A. n.148/98, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, ed in caso di cessazione dell'attività da parte dell'azienda, riconsegnato all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - j) la ditta in oggetto entro il mese di Aprile di ogni anno dovrà adempiere alle disposizioni di cui alla legge 70/94 e successive modifiche ed integrazioni;
 - k) è fatto obbligo alla ditta richiedente di comunicare ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto;
 - l) è fatto obbligo alla Ditta di individuare un'area idonea alla collocazione dei contenitori ove depositare gli airbaig sia esplosivi che inesplosivi;
3. La ditta in oggetto dovrà prestare a favore della Regione dell'Umbria, una garanzia finanziaria per un importo pari a L.800.000.000 (diconsi lire ottocentomilioni) pari ad €




413.165,51 (diconsi euro quattrocentotredicimilacentosessantacinque e cinquantuno centesimi), della durata della validità della autorizzazione più anni 1. Tale garanzia potrà essere resa mediante fideiussione bancaria o mediante fidejussione assicurativa " a prima chiamata" entro il termine di 90 gg. dall'esecutività dell'atto autorizzativo ed è comunque vincolante ai fini dell'inizio della stessa;

4. di stabilire che in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa previa diffida e successivamente revocata;
5. tutte le prescrizioni immediatamente applicabili, previste dal D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, si debbono intendere richiamate ed aggiuntive alle prescrizioni sopra elencate;
6. di dare atto che l'autorizzazione fa salvi i diritti dei terzi, i principi generali di cui all'art.1 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni nonché l'acquisizione preliminare delle certificazioni, iscrizione, nullaosta e/o autorizzazioni previste dalle norme per la realizzazione e gestione dell'impianto di che trattasi ed il rispetto di tutte quelle attinenti alla salute dell'uomo e la tutela ambientale;
 - m) tutti i rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto dovranno essere trasportati da soggetti regolarmente abilitati;
 - n) tutte le operazioni e le attività inerenti i rifiuti trattati, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs 22/97, dovranno essere svolte in modo separato e disgiunto da quelle autorizzate con il presente atto;
7. di dare atto che l'idoneità del soggetto richiedente (art.28 comma 1, lett. i D. Lgs. 22/97) è soddisfatta in quanto trattasi di soggetto titolare, già precedentemente autorizzato all'esercizio ai sensi dell'ex D.P.R. 915/82;
8. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

L'Istruttore
P.I. Giuliano Pappadà



Si attesta la regolarità del procedimento
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Giovanna Saltalamacchia



Il Dirigente responsabile del servizio
Mario Valentini



Perugia,

sGP30/sp-2001

